

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER APPARATO UROGENITALE

TRA

L'ASL Roma 3, rappresentata da _____, nata a _____, Dirigente della _____ autorizzata dalla Direzione Aziendale alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale _____ e che interviene in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto della stessa ASL Roma 3 con sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata "*Azienda*";

E

La Società _____ rappresentata dal _____, nato/a a _____ il quale interviene nel presente atto in qualità di _____ della ditta aggiudicataria avente sede legale a _____ Via _____ C.F./P.I. _____ e che di seguito sarà denominata "*Società*";

PREMESSO

- Che con deliberazione del _____ è stata approvata l'indizione della gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.lgs 50/2016, su piattaforma STELLA, per la fornitura di dispositivi medici per apparato urogenitale;
- Che con deliberazione del Direttore Generale _____ è stata aggiudicata la gara di cui sopra, aggiudicando la fornitura, tra le altre, alla _____;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto disciplina, le modalità relative alla fornitura di dispositivi medici per apparato Urogenitale secondo la specifica tipologia e le quantità indicate per ciascun lotto di gara.

La fornitura è regolata secondo quanto previsto dal Cod. Civ. per i contratti di somministrazione (ex art. 1559): la Società si obbliga a consegnare il materiale in base agli ordinativi dell'Azienda in relazione al fabbisogno complessivo stimato che non è da intendersi vincolante per la stessa in quanto legato alle necessità contingenti.

La Società non potrà pretendere alcun risarcimento nel caso in cui le quantità ordinate siano inferiori rispetto a quelle previste negli allegati al capitolato speciale di gara e sarà vincolata a fornire, se necessarie, anche quantità superiori a quelle stimate al prezzo fissato per il singolo bene poiché le quantità previste sono puramente indicative. Pertanto, per quantità maggiori o minori necessarie all'Azienda nel corso del periodo di fornitura, la Società non potrà pretendere maggiori compensi o indennizzi o muovere eccezioni. L'Azienda si riserva di modificare in eccesso o in difetto i fabbisogni comunicati.

Art. 2

(MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

2.1 Modalità di Fornitura

- a) sulle scatole devono essere ben visibili in lingua italiana ed indelebili tutti i dati per individuare il tipo di prodotto contenuto, la quantità, la scadenza e/o la preparazione, il lotto, la ragione sociale della Società ed il luogo dello stabilimento di confezione;
- b) i prodotti, all'atto di consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. In caso contrario il Servizio farmacia per esigenze terapeutiche tratterà i prodotti chiedendo alla Società la sostituzione (con spese a carico della Società) o la nota di credito per quelli scaduti;
- c) in caso di prodotti in scadenza l'Azienda si impegna a dare tempestiva comunicazione alla Società, in un periodo non inferiore ai sei mesi dalla scadenza, per la sostituzione, con pari quantità dello stesso prodotto o altra procedura concordata con il Servizio di Farmacia;
- d) la Società deve garantire che anche durante la fase di trasporto siano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti;
- e) variazioni di qualità in corso di fornitura devono essere anticipate per iscritto al Servizio di Farmacia e verranno accettate solo dopo parere favorevole del primario delle UU.OO. utilizzatrici e del Servizio di Farmacia.
- f) I quantitativi dei prodotti in gara sono presunti e pertanto suscettibili di modifiche in aumento o in diminuzione in relazione alle necessità di gestione e comunque non soggetti al minimo d'ordine fatturabile

2.2. Modalità di consegna

La consegna delle merci deve essere effettuata presso il Servizio di Farmacia dell'Azienda, dalle ore 8.30 alle ore 12.00 di ogni giorno lavorativo escluso il sabato, salvo diversa indicazione sull'ordine o in casi d'urgenza dichiarata dall' Azienda.

La merce deve essere accompagnata da documento di consegna, visibile e non custodito all'interno del collo consegnato, sul quale saranno indicati: la data, l'ora di consegna, la descrizione ed il codice dei prodotti, il codice dell'Azienda e le relative quantità. La merce deve essere fornita entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine e deve essere consegnata a seguito di regolare ordine nelle quantità e qualità descritte nell'ordine anche se trasmesso per via telematica (fax), in caso contrario non sarà accettato dai magazzini. L'accettazione della merce non solleva i fornitori dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevati all'atto della consegna. Nel caso non fosse possibile periziare la merce all'atto dell'arrivo, la Società dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè all'apertura degli imballaggi e delle confezioni. La Società garantisce la qualità dei prodotti offerti per tutta la durata della somministrazione ai sensi dell' art. 1495 del c.c. In caso di impossibilità della consegna nelle quantità e nei termini previsti, la Società provvederà a fornire tempestiva comunicazione via telefonica e/o fax , al Servizio Farmacia e, ove lo stesso lo consenta, a concordare sia la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva di merce

ordinata, sia un termine entro il quale dovrà avvenire la consegna del saldo. Nel caso di impossibilità, per qualsiasi ragione, da parte della Società, di consegnare i prodotti richiesti entro i termini stabiliti, rimane fermo comunque che l'Azienda ha diritto di acquistare presso altre aziende i prodotti occorrenti, a danno del fornitore inadempiente.

Il mancato rispetto delle condizioni contrattuali e l'eventuali ripetersi di ritardo e/o mancanza nelle consegne nei termini previsti potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto esclusivamente con la comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di particolari prodotti il cui utilizzo è possibile in casi di urgenza le consegne devono essere assicurate nel minor tempo possibile che verrà segnalato di volta in volta.

2.1 Controlli sulle forniture

La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. La quantità è esclusivamente quella accertata presso i locali ove avviene la consegna, il Servizio di Farmacia, entro 8 giorni dalla stessa e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dalla Società che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza. I materiali consegnati che non risultassero in possesso dei requisiti richiesti nel presente contratto potranno essere rifiutati dal Servizio farmacia non solo all'atto della consegna ma anche successivamente alla stessa e ciò nei casi in cui i materiali palesassero difetti non rilevati all'atto della consegna. Nel caso di articoli non rispondenti all'atto del collaudo ai requisiti contrattuali, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- Restituire la merce alla Società che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dal Servizio di Farmacia.
- Restituire la merce alla Società senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno.
- Restituire la merce alla Società senza chiedere la sostituzione.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Società dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

ART. 3

(DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto ha durata di 36 mesi, per il periodo -----, così come indicato della delibera di aggiudicazione _____, salvo diverse disposizioni intervenute in forma scritta tra le parti. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società sarà tenuta all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'azienda si riserva la facoltà di revocare l'affidamento in oggetto, totalmente o anche solo parzialmente per singoli lotti, in caso di aggiudicazione di gara aggregata e/o adesione a gara regionale e/o comunque a seguito di indicazioni regionali.

Il contratto d'appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art 106, comma 1 lett. a) del Codice, sulla base di nuove esigenze da ricondurre a variazioni in aumento delle attività.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure previste per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Revisione Prezzi

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in primo luogo in base ai prezzi standard rilevati da ANAC, in mancanza dei prezzi rilevati da ANAC, verranno presi in considerazione gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta per ogni annualità.

ART. 4

(IMPORTO DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE)

L'importo biennale della fornitura del presente contratto è di € _____ iva esclusa.

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture emesse le stesse dovranno necessariamente riportare il n° e la data dell'ordine di acquisto e il n° e la data della ricezione /DDT.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto della fornitura. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione della fornitura. Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture emesse le stesse dovranno necessariamente riportare il codice CIG, il n° e la data dell'ordine di acquisto e il n° e la data della ricezione /DDT.

In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dall'emittente;
- la data del documento (IssueDate);

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del

3 luglio 2015 e s.m.i.” la Società, per l’accettazione espressa del contenuto della suddetta Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda.

ART. 5

(OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

In relazione al trattamento dei dati personali connesso allo svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione, le parti si impegnano a collaborare, quali titolari, nell’assunzione delle decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del medesimo trattamento, nonché agli strumenti utilizzati. Le Parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR) e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., nonché tutta la normativa rilevante in materia. Si impegnano, in particolare, a:

- a) collaborare nell’adempimento dei suddetti obblighi di legge, al fine di assicurarne la semplificazione, l’omogeneità e l’efficacia;
- b) adottare ogni preventiva misura idonea a garantire la sicurezza dei dati personali oggetto dei trattamenti e dei flussi informativi connessi allo svolgimento della attività di cui alla presente Convenzione;
- c) collaborare in caso di esercizio dei diritti da parte delle persone interessate (ad es.: utenti, pazienti, dipendenti, ecc.) o di richieste ed accertamenti delle componenti autorità amministrative e giudiziarie;
- d) informarsi reciprocamente e periodicamente sullo stato di attuazione degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per le operazioni di trattamento di competenza di ciascuna Parte, in base a quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza che i relativi dati personali saranno oggetto di trattamento da parte del personale a ciò incaricato delle rispettive strutture, anche con l’ausilio di strumenti elettronici, per l’esecuzione degli obblighi assunti con la presente Convenzione e dei connessi adempimenti normativi, secondo le modalità e nei limiti ivi indicati. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all’altra Parte, ai recapiti indicati nella presente Convenzione, per esercitare i diritti previsti ai sensi del GDPR.

ART. 6

(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)

6.1 Obblighi

La Società si obbliga ad eseguire la fornitura nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel disciplinare e capitolato di gara o, pena la risoluzione di diritto del contratto. La Società si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula di contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Azienda, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

La Società rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste, nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.

La Società nomina un Responsabile della gestione della fornitura che ha l'obbligo di collaborare strettamente con gli uffici competenti dell'Azienda per le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto. I dati di contatto del Responsabile della commessa per la Società sono:

- _____
- Tel: _____
- email: _____
- pec: _____

La Società è tenuta al rispetto delle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda

6.2 Responsabilità

La Società risponde pienamente per i danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'azienda che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa.

ART. 7

(ABBANDONO DELLA FORNITURA)

La Società per nessuna ragione può sopprimere o non eseguire la fornitura aggiudicata. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda avrà diritto a trattenere il corrispondente importo della fornitura non eseguita ed avrà facoltà di svolgere, nel modo che riterrà opportuno e a spese della Società la fornitura necessaria per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ove la Società, appositamente diffidata, non ottemperasse agli obblighi assunti.

ART 8

(CLAUSOLA DI AGGIORNAMENTO)

Qualora vengano immessi sul mercato prodotti confrontabili con quelli aggiudicati, ma innovativi, con migliori caratteristiche di rendimento e di funzionalità che soppiantino di fatto l'utilizzo di quelli precedentemente in commercio e oggetto del presente contratto, la Società è tenuta a segnalarlo tempestivamente al Servizio di Farmacia dell'Ospedale "G.B.Grassi", al fine di concordare, con gli utilizzatori, l'eventuale sostituzione e/o affiancamento del nuovo prodotto con quello già in uso, alle medesime condizioni proposte in sede di offerta.

ART. 9

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 nell'ambito del presente contratto identificato con i codici CIG indicati nell'art. 1.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, sono:

Banca: _____

IBAN _____

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati in tali conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10

(CAUZIONE)

La cauzione definitiva pari a _____ è stata costituita mediante polizza fidejussoria con l'espressa e accetta operatività della garanzia entro 15 giorni gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante, e sono contrassegnate con il n° _____. La suddetta polizza prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c, nonché l'espressa rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 del c.c.. Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva e le altre garanzie andranno adeguatamente ed automaticamente ricostituite.

ART. 11 (PENALI)

La Società è soggetta all'applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito al 2% del valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

- Ritardo nella consegna dei prodotti;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell'Azienda al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente contratto, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di credito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 12 (CESSIONE DEL CREDITO)

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.

ART. 13 (RISERVA DI MODIFICHE)

L'Azienda si riserva di chiedere eventuali migliorie alle modalità di espletamento della fornitura appaltata, ai fini del raggiungimento di una maggiore efficacia, migliorie riferite agli aspetti organizzativi. Per tali migliorie, da concordare con la Società, la stessa non può vantare alcun compenso aggiuntivo, sempre che le stesse non comportino maggiori oneri e costi produttivi della fornitura oggetto del presente contratto.

Eventuali proposte formulate dalla Società, ancorché tendenti al miglioramento del servizio in questione, dovranno essere formalizzate per iscritto all'Azienda, la quale dopo attenta valutazione potrà approvarle ed autorizzarle.

L'Azienda si riserva di chiedere servizi aggiuntivi per implementare le attività istituzionali, finalizzati all'adeguamento a disposizioni normative o agli obiettivi della Direzione Strategica aziendale.

ART. 14

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall'art 108 del D.Lgs n. 50/2016. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nel citato articolo, si conviene che, in ogni caso, l' Azienda, in caso di inadempimento della Società agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, con lettera raccomandata A/R o PEC un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Trascorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto. l'Azienda potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod.civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod.civ, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata A/R o PEC alla Società, nei seguenti casi:

1. Sospensione della fornitura per colpa della Società;
2. Frode nella fornitura;
3. Grave e reiterata negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
4. Reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi;
5. Mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
6. Accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara;
7. Perdita, da parte della Società, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
8. Cessazione dell'attività, fallimento;
9. Subappalto non autorizzato;
10. Mancato possesso dei requisiti in capo alla Società subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva;
11. Morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
12. Pronuncia dell'Autorità Giudiziaria di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte dell'Azienda con effetto immediato a seguito della comunicazione del Direttore dell'esecuzione/Responsabile Unico del Procedimento, a mezzo di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, alla Società non spetta alcun indennizzo e l'Azienda ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.

Nei suddetti di risoluzione del contratto, la Società ha l'obbligo di continuare comunque il servizio se ciò venga richiesto dall'Azienda per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.

Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'Azienda potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni che ne derivano vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Azienda il diritto di affidare a terzi la fornitura, la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

Alla Società inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d'impresa, fatto salvo il diritto di agire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minore spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

L'Azienda potrà, inoltre, escludere dalla partecipazione ad ulteriori procedure di scelta del contraente la Società con la quale abbia precedentemente risolto un contratto per una delle circostanze previste per avvalersi della facoltà di cui all'art. 1456 del Codice Civile. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

ART. 15

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI)

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione secondo la normativa vigente in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Azienda, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento preposto alla parte amministrativa dell'Azienda valuta, in relazione allo stato della prestazione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16

(SUB-APPALTO)

E' vietata la cessione dell'appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Azienda salvo che la Società non abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

ART. 17

(DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ)

Qualora la Società dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Alla Società verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio di fornitura ad altre ditte a titolo di risarcimento danni.

L'Azienda si riserva altresì di revocare l'aggiudicazione, ovvero di rinegoziare le condizioni dell'offerta aggiudicata a seguito dell'eventuale espletamento da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio di analoga gara per l'affidamento del presente servizio.

ART. 18

(RECESSO)

L'Azienda ha diritto di recesso, nei casi di:

- giusta causa;

- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente contratto;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del servizio o nell'ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale;
- reiterati inadempimenti della Società.

Qualora durante la vigenza contrattuale dovesse essere attivata convenzione a livello regionale da parte della Centrale Regionale Acquisti avente ad oggetto il servizio analogo a quello oggetto del contratto medesimo, l'Azienda, ha diritto di recedere in tutto o in parte dal contratto, in qualsiasi momento, con un periodo di preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società con lettera raccomandata A/R. In caso di recesso dell'Azienda, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile. La Società dovrà comunque, se richieste dall'Azienda, proseguire le prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Azienda medesima, provocare danno alla stessa.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Azienda ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Nel caso in cui la Società dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull'importo dovute per le forniture già effettuate.

ART. 19

(CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA)

Le parti stabiliscono che la validità del presente contratto è subordinata al buon esito relativo alla comunicazione antimafia richieste d'ufficio sulla piattaforma BDNA del Ministero dell'interno, in conformità a quanto stabilito D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.. L'Azienda si avvale della facoltà, prevista all'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia. Nel caso in cui sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'appalto si intenderà risolto e la ditta aggiudicataria, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 20

(FORO COMPETENTE)

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione del Foro di Roma.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Società di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'Azienda.

ART. 21

(NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda, all'Offerta Tecnica, Economica e Migliorativa, alla eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti, e alle norme a quelle vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, nonché alla normativa comunitaria.

ART. 22

(REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO)

Il presente contratto, redatto in originale, viene sottoscritto tra le parti digitalmente. Sono a carico della Società tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese spese di bollo e di registrazione fiscale in caso d'uso mentre, l'IVA sarà assolta secondo le disposizioni di legge.

ART. 23

(SEDE E DOMICILIO LEGALE)

La con sede inagli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, elegge domicilio legale in Via, CAP

ART. 24

(DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)

Con la stipula del presente Contratto, l'Azienda nomina il _____ quale Direttore di Esecuzione ex art. 111 D. Lgs 50/16 e la _____ – quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, così come indicato nella delibera _____, salvo eventuali modifiche intervenute in forma scritta tra le parti ed obbligatoriamente comunicate tra le stesse.

Il presente contratto consta di n° 13 pagine.

Luogo e data

Roma,

ASL Roma 3

f.to

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la dichiara specificatamente di accettare incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24 del presente contratto.

Il Legale Rappresentante/Il Procuratore *

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*